

Le ESA hanno una molteplicità di compiti: assumono decisioni vincolanti in caso di controversie tra le autorità nazionali in tema di applicazione della normativa europea; adottano provvedimenti nei riguardi di singole istituzioni, qualora le autorità nazionali non si uniformino alle loro decisioni; elaborano il pacchetto di regole comuni che saranno direttamente applicabili negli Stati membri una volta approvate dalla Commissione (*single rulebook*).

Le ESA non hanno poteri regolamentari diretti: è compito della Commissione adottare le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione da esse elaborate. Tuttavia, sono previsti accorgimenti dell'iter procedurale volti ad assicurare alle ESA un ampio margine di autonomia e non il mero compito di consulenza alla Commissione. Quest'ultima, in genere, si basa sui progetti di norme tecniche presentati dalle ESA e può apportare modifiche solo in circostanze molto limitate e straordinarie, che fanno riferimento all'incompatibilità con il diritto dell'Unione, al mancato rispetto del principio di proporzionalità e alla violazione dei principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari.

L'EBA, attraverso la partecipazione ai collegi dei supervisori, ha il compito di uniformare il trattamento prudenziale dei gruppi europei tra le varie giurisdizioni e di rafforzare la cooperazione fra le autorità; sulla base delle indicazioni derivanti dall'attività dei collegi e attraverso le prove di stress sui singoli gruppi e sul sistema nel suo complesso, ha altresì il compito di analizzare e monitorare i rischi.

Fondamentale, ai fini della funzionalità del nuovo assetto della vigilanza europea, sarà la collaborazione tra i nuovi organismi e tra questi e le autorità nazionali. Le nuove autorità, inoltre, dovranno poter operare secondo le condizioni di indipendenza e autonomia previste dai rispettivi regolamenti, che fissano anche gli obblighi di rendicontazione e le responsabilità verso il Parlamento e il Consiglio europei.

In materia di liquidità, la Banca d'Italia ha condiviso la proposta di trasferire la responsabilità della vigilanza sulla liquidità delle filiali di banche comunitarie dall'autorità host all'autorità home. Tale responsabilità dovrebbe essere accompagnata da un rafforzamento del flusso informativo da parte dell'autorità home verso quella host e dall'affidamento di un ruolo centrale all'EBA nel definire standard vincolanti sul contenuto di tale flusso informativo e nel dirimere eventuali controversie fra autorità.

Relativamente al *leverage ratio*, la Banca d'Italia ha sostenuto la necessità di mantenere la coerenza con la disciplina indicata dal Comitato di Basilea (migrazione al primo pilastro dal gennaio 2018; fissazione al 3 per cento del rapporto minimo tra tier 1 e attività non ponderate; eventuale revisione a conclusione del periodo di osservazione per evitare effetti indesiderati sui diversi modelli di business degli intermediari).

Nel 2010 sono stati conseguiti importanti progressi nella definizione di un quadro di regole armonizzate in tema di sistemi di remunerazione e incentivazione di banche e altri intermediari finanziari. Con l'adozione della direttiva 24 novembre

**Le regole in tema
di sistemi
di remunerazione**

2010, n. 76 (CRD3) sono state stabilite norme che coprono tutti i profili rilevanti: il processo di definizione delle politiche di remunerazione, la struttura dei compensi, la trasparenza, i poteri di intervento delle autorità. La direttiva traspone i principi e gli standard già elaborati dall'FSB e li applica a tutti gli intermediari (banche e imprese di investimento), secondo criteri di proporzionalità.

La CRD3 è accompagnata dalle linee guida emanate a dicembre 2010 dal CEBS, contenenti indicazioni interpretative e applicative anche su profili controversi della direttiva. La Banca d'Italia ha sostenuto l'azione incisiva svolta dal CEBS in materia, considerata l'importanza di un quadro di regole condiviso per preservare la parità competitiva e perseguire gli obiettivi prudenziali della nuova disciplina. L'attenzione si rivolge ora alla verifica della corretta applicazione delle regole. Lavori in tal senso sono previsti sia in ambito europeo, sia da parte dell'FSB che ha avviato la seconda *peer review* sui sistemi di remunerazione.

**Il quadro normativo
per la gestione delle crisi**

Nell'ambito dei lavori volti a rafforzare e armonizzare il quadro normativo per la gestione delle crisi, la Commissione europea nel gennaio del 2011 ha posto in consultazione un documento contenente i dettagli tecnici di un possibile framework europeo (cfr. il capitolo 19: *L'azione di vigilanza* nella Relazione sull'anno 2010).

La Banca d'Italia ha partecipato insieme al MEF alla consultazione. In tale ambito, l'Istituto ha espresso sostegno all'introduzione di un quadro comune armonizzato per la gestione delle crisi, basato sull'ampliamento degli strumenti preventivi e di gestione a disposizione delle autorità e su modalità di cooperazione rafforzate all'interno dei collegi dei supervisori, nell'ambito dei quali l'EBA dovrebbe svolgere un forte ruolo di coordinamento.

In particolare, la Banca d'Italia ha condiviso la proposta di lasciare alla discrezionalità nazionale la scelta dell'autorità cui affidare i compiti di gestione delle crisi, mettendo tuttavia in luce i vantaggi del modello adottato in Italia, in cui l'autorità responsabile della risoluzione coincide con l'autorità di vigilanza. È stato espresso sostegno alla proposta sulla possibilità di trasferire capitale e liquidità all'interno di un gruppo sulla base di un accordo volontario, approvato dalle società del gruppo e dalle autorità; condizione necessaria per un efficace funzionamento del framework resta l'introduzione di una legislazione europea sul gruppo bancario simile a quella italiana e del concetto di interesse economico di gruppo. L'insieme degli strumenti armonizzati per la soluzione delle crisi proposto dalla Commissione, che comprende la possibilità di istituire *bridge banks* cui trasferire attività e passività della banca in vista di una successiva cessione ad acquirenti di mercato e *bad banks* cui trasferire crediti anomali e attività di difficile valutazione, appare adeguato. Per rendere efficace il processo di risoluzione nel caso di gruppi cross-border, si è proposto di conferire il potere di coordinare la gestione della crisi all'autorità home e di individuare meccanismi per facilitare la risoluzione dei conflitti tra le autorità, attribuendo all'EBA un potere di mediazione non vincolante.

La Banca d'Italia partecipa insieme al MEF al negoziato sulla proposta di direttiva in tema di garanzia dei depositi presentata dalla Commissione nel luglio 2010. Nell'ambito del negoziato, la delegazione italiana ha espresso sostegno alla ulteriore armoniz-

zazione del livello e dell'ambito di estensione della garanzia. In merito alla dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, la delegazione italiana ha proposto che sia lasciata una certa flessibilità agli Stati membri nel decidere la combinazione delle componenti ex ante ed ex post della dotazione finanziaria dei sistemi; una quota minima ex ante armonizzata potrebbe tuttavia essere necessaria per assicurare l'efficacia dei sistemi.

3.4 L'attività normativa

Nel novembre del 2010 la Banca d'Italia ha, per la prima volta, sottoposto a pubblica consultazione il programma della propria attività normativa per l'area vigilanza per l'anno 2011, in base al regolamento del marzo del 2010 di attuazione dell'articolo 23 della legge per la tutela del risparmio (cfr. il riquadro: *Il regolamento per l'emanazione degli atti normativi della Banca d'Italia nella Relazione al Parlamento e al Governo sull'anno 2009*). Quest'iniziativa, che verrà ripetuta ogni anno, mira a far conoscere i futuri sviluppi della normativa, gli obiettivi strategici che s'intendono perseguire, le fasi e la tempistica del processo di emanazione, il metodo seguito e le principali aree in cui interverranno le innovazioni.

**Programmazione
dell'attività normativa
di vigilanza**

Oltre alle novità introdotte per effetto degli sviluppi in ambito internazionale (cfr. il riquadro: *L'adeguamento della normativa prudenziale all'evoluzione della disciplina comunitaria (le direttive CRD2 e CRD3)*), la disciplina sul patrimonio di vigilanza è stata interessata da modifiche concernenti i filtri prudenziali.

Patrimonio e rischi

L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA PRUDENZIALE ALL'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA (LE DIRETTIVE CRD2 E CRD3)

Tra dicembre 2010 e gennaio 2011 la Banca d'Italia ha completato il recepimento del pacchetto di direttive cosiddetto CRD2, tenendo conto anche delle linee guida emanate dal CEBS e delle indicazioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

Molto intensa è stata l'interazione con l'industria nella fase di consultazione, considerato l'impatto delle novità: gli interventi di adeguamento delle disposizioni nazionali hanno riguardato il patrimonio di vigilanza, la concentrazione dei rischi, il governo e la gestione del rischio di liquidità, le operazioni di cartolarizzazione e la cooperazione tra autorità di vigilanza.

Con riferimento al patrimonio di vigilanza, sono stati introdotti criteri più stringenti per la definizione dell'aggregato "capitale" computabile senza limiti nel patrimonio di vigilanza; inoltre, sono state definite le caratteristiche degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale computabili secondo limiti crescenti in funzione della loro qualità patrimoniale.

La disciplina dei grandi rischi è stata rivista integralmente al fine, tra l'altro, di renderla coerente con gli sviluppi del mercato finanziario: l'introduzione di un trat-

tamento armonizzato per le cartolarizzazioni e l'inasprimento delle regole applicabili alle esposizioni sull'interbancario rappresentano i principali elementi di novità.

Con riguardo alle cartolarizzazioni, è stato introdotto un obbligo di mantenimento di parte dei rischi da parte dell'*originator* al fine di allinearne gli interessi con quelli degli investitori e si è proceduto a un'armonizzazione dei criteri volti a stabilire se a fronte di operazioni di cartolarizzazione possa essere riconosciuto un beneficio patrimoniale. Su questi aspetti, che rappresentavano i principali spazi di discrezionalità lasciati dalla normativa comunitaria alla Banca d'Italia, è stata svolta un'analisi di impatto. Questa ha mostrato come i benefici, in termini di allineamento degli interessi delle parti coinvolte, possano essere significativi, a fronte dei costi che le banche dovrebbero sostenere.

L'ampiezza delle novità introdotte e il loro contenuto innovativo hanno richiesto e continuano a richiedere un notevole impegno della Banca per rispondere a quesiti interpretativi e applicativi e per fornire precisazioni in merito agli aggiornamenti delle circolari, anche tenendo conto degli orientamenti a livello internazionale.

La Banca d'Italia è impegnata negli adeguamenti alla normativa nazionale resi necessari dalla CRD3, da recepire entro la fine del 2011. Gli interventi riguardano il trattamento prudenziale delle operazioni di cartolarizzazione e il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato. Inoltre, verranno rafforzati gli obblighi informativi relativi ai rischi di mercato in caso di utilizzo di modelli interni riconosciuti a fini prudenziali e alle esposizioni in titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione.

A seguito delle modifiche apportate alla disciplina di talune attività fiscali differite dal cosiddetto decreto mille proroghe, nel mese di marzo 2011 è stato rimosso il filtro prudenziale negativo sulla plusvalenza netta iscritta in conto economico a seguito dell'affrancamento fiscale dell'avviamento. Il filtro era stato introdotto nel 2009 per minimizzare i vantaggi derivanti dall'immediato riconoscimento contabile dell'incremento patrimoniale connesso con il beneficio fiscale, laddove quest'ultimo era futuro e incerto. Al ricorrere di alcune condizioni, viene ora prevista la trasformazione in crediti d'imposta delle attività fiscali differite derivanti dall'affrancamento dell'avviamento; queste attività, quindi, diventano pienamente disponibili per l'assorbimento delle perdite, al pari del capitale e delle riserve. Sono pertanto venute meno le ragioni che a suo tempo avevano indotto la Banca d'Italia a introdurre il filtro.

Sistemi di remunerazione e incentivazione

Nell'ambito dei lavori per il recepimento della CRD3, a marzo 2011 la Banca d'Italia ha emanato, all'esito di una consultazione pubblica e di un ampio confronto con il sistema, nuove disposizioni in tema di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari. Per assicurare la corretta e omogenea applicazione della direttiva, le disposizioni fanno proprie anche le indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal CEBS in materia.

Le nuove disposizioni sostituiscono integralmente quelle emanate a partire dal 2008 confermandone, in larga misura, i tratti di fondo (cfr. la *Relazione al Parlamento*

e al Governo sull'anno 2009). In linea con gli indirizzi internazionali, esse si caratterizzano per un maggior grado di dettaglio su alcuni profili, come quello riguardante le modalità di corresponsione della parte variabile della remunerazione, tese a collegare più efficacemente i compensi erogati all'andamento dei rischi e ai livelli di patrimonializzazione aziendali.

Le nuove regole si applicano secondo un criterio di proporzionalità, in funzione della classe dimensionale dell'intermediario e dell'impatto che l'attività svolta dal personale può avere sul suo profilo di rischio. Alcuni elementi di flessibilità sono previsti per le banche facenti parte di gruppi.

Sono specificati i compiti di elaborazione, approvazione e controllo sulle politiche e prassi di remunerazione da parte dei diversi organi e funzioni aziendali. Sono previsti obblighi informativi.

L'atto di emanazione del provvedimento precisa alcuni importanti aspetti che riguardano la prima applicazione della nuova disciplina, quali il tipo di strumenti finanziari da utilizzare per il pagamento della parte variabile e l'impatto sui contratti in essere. Importanti chiarimenti sulle soluzioni normative adottate, anche su profili di carattere generale (ad esempio sul rapporto tra la componente fissa e variabile), sono contenuti nella tabella di resoconto alla consultazione.

Il completamento del processo di adeguamento normativo rende necessarie modifiche al TUB e al TUF al fine di attribuire alla Banca d'Italia alcuni poteri previsti della direttiva CRD3: tra essi, la possibilità di fissare limiti alla parte variabile complessiva delle remunerazioni laddove questa sia incompatibile con i livelli di patrimonializzazione dell'intermediario. La Banca d'Italia ha fornito l'usuale supporto tecnico al Governo per la predisposizione di un testo normativo.

Il recepimento della direttiva CRD3 può inoltre fornire l'occasione per colmare una lacuna nei poteri di intervento della Banca d'Italia da tempo segnalata dal Fondo monetario internazionale e, più di recente, dal Financial Stability Board. Si tratta del potere – presente negli ordinamenti di altri paesi avanzati – di rimuovere esponenti aziendali di banche o capogruppo bancarie quando si rendano responsabili di condotte nocive per la sana e prudente gestione; la misura, di carattere eccezionale, consentirebbe all'Istituto di intervenire prima che la situazione aziendale sia compromessa oppure potrebbe essere adottata in alternativa al commissariamento.

**Il potere di rimuovere
gli esponenti aziendali**

In seguito alle modifiche apportate al TUB dal decreto legislativo 10 gennaio 2010, n. 21, che ha recepito la direttiva CE 5 settembre 2007, n. 44 (cfr. la *Relazione al Parlamento e al Governo* sull'anno 2009), la Banca d'Italia ha formulato al CICR la proposta di una delibera attuativa delle nuove norme in materia di controlli sugli assetti proprietari delle banche applicabili anche nei confronti di altri intermediari disciplinati dal TUB (capogruppo di gruppi bancari, istituti di pagamento, Imel, intermediari finanziari regolati dal riformato titolo V).

Assetti proprietari

Il testo della delibera recepisce le indicazioni emerse dalla consultazione pubblica avviata a dicembre del 2010.

In attesa dell'adozione della delibera, i nuovi principi previsti per l'acquisto di partecipazioni qualificate in banche, imprese di investimento e società di gestione del risparmio vengono in ogni caso già applicati dal 21 marzo 2009 secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia con la comunicazione fornita al mercato il 12 maggio 2009.

**Partecipazioni
detenibili e relazioni
con soggetti collegati**

A seguito dei numerosi commenti ricevuti sul documento di consultazione pubblicato nel maggio del 2010, la Banca d'Italia ha avviato una seconda breve consultazione su uno schema normativo in materia di fidi a soggetti collegati. In esito a questa nuova consultazione saranno definitivamente emanate sia la disciplina delle attività di rischio verso soggetti collegati sia la nuova disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche, che è strettamente connessa con la prima ed è stata sottoposta a consultazione nel 2010.

**Credito ai consumatori,
trasparenza
e intermediazione
finanziaria**

In attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria per il 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88) relativa al recepimento della direttiva CE 23 aprile 2008, n. 48 sul credito ai consumatori, la Banca d'Italia ha fornito il proprio contributo su più versanti.

A livello di legislazione primaria, è stata prestata collaborazione al Governo per la predisposizione del D.lgs. 141/2010 e del successivo decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, con il quale sono stati precisati alcuni aspetti della disciplina transitoria.

La riforma introdotta con il D.lgs. 141/2010 investe diversi aspetti: alle modifiche al TUB necessarie per dare attuazione alla direttiva si accompagnano un riordino della disciplina di legge a tutela della clientela dei servizi bancari e finanziari e una revisione complessiva della normativa sugli intermediari finanziari non bancari, sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi (cfr. il riquadro: *La riforma dell'intermediazione finanziaria e dei canali distributivi*). Su questi ultimi comparti (intermediari finanziari, agenti e mediatori) la riforma entrerà a regime una volta emanata la normativa di attuazione – di competenza del MEF e, per i profili prudenziali, della Banca d'Italia – e costituiti gli organismi a cui sono attribuiti i relativi compiti di controllo; per questi adempimenti la legge prevede il termine del 31 dicembre 2011.

LA RIFORMA DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DEI CANALI DISTRIBUTIVI

Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 realizza una profonda revisione della disciplina degli intermediari finanziari regolati dal titolo V del TUB, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'obiettivo è assicurare maggiore affidabilità, correttezza e professionalità degli operatori che erogano credito e dei loro canali distributivi e razionalizzare il sistema dei controlli per renderlo più efficace e mirato.

Per superare le criticità da tempo evidenziate con riferimento agli intermediari finanziari (cfr. la *Relazione al Parlamento e al Governo* sull'anno 2009), la riforma limita le attività assoggettate a riserva alla sola concessione di credito nei confronti del pubblico. Con la previsione di un unico albo viene superato l'attuale doppio regime di intermediari sottoposti a vigilanza prudenziale e intermediari per i quali sono previsti controlli meno estesi: tutti gli operatori che erogano credito sono assoggettati a supervisione nella fase di accesso al mercato, in quella di normale operatività

e in caso di crisi. L'impianto delle regole e dei poteri di intervento viene in sostanza allineato a quello già in essere per gli altri intermediari (banche, SIM, istituti di pagamento) e calibrato in base al principio di proporzionalità. È prevista una sezione speciale dell'albo per le fiduciarie "statiche" (che amministrano beni e patrimoni) di maggiori dimensioni o appartenenti a gruppi bancari e finanziari. Per alcune attività caratterizzate da rilievo sociale o da finalità solidaristiche (microcredito e confidi minori) sono previste regole e controlli semplificati; la vigilanza su questi soggetti viene affidata a organismi sottoposti a forme di controllo della Banca d'Italia, i cui componenti sono nominati dal Ministro dell'Economia e delle finanze (cfr. il riquadro: *Gli organismi di autoregolamentazione previsti dal D.lgs. 141/2010*).

La riforma si completa con una revisione della disciplina dei canali distributivi (agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi): la finalità – in linea con i precisi criteri contenuti nella legge di delega – è quella di accrescere il livello di professionalità e affidabilità di questi operatori. Il decreto legislativo prevede in particolare:

- a) una più precisa differenziazione tra le figure professionali dell'agente e del mediatore creditizio: il primo viene qualificato come un canale distributivo *captive* che opera per conto dell'intermediario sulla base di un legame di esclusiva, rafforzato da obblighi di monomandato per singolo prodotto offerto; il secondo come figura indipendente e neutrale. Per evitare commistioni da cui possono originare conflitti di interesse viene vietata la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi;
- b) il rafforzamento dei requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività e dei profili patrimoniali e organizzativi: tra l'altro, è richiesta la frequenza di un corso di formazione professionale e il superamento di un'apposita prova d'esame ed è introdotto l'obbligo della forma giuridica societaria per i mediatori creditizi, con la previsione di un capitale sociale minimo;
- c) l'introduzione di forme di responsabilità più incisive nei confronti della clientela sia per l'intermediario che si avvale dell'operato di agenti e mediatori, sia per gli agenti e i mediatori che operano tramite dipendenti e collaboratori. Inoltre, per gli agenti e i mediatori è introdotto l'obbligo di stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività;
- d) una più efficiente architettura dei controlli: è prevista la costituzione di un apposito organismo competente per la tenuta degli elenchi, i controlli sugli iscritti e l'attuazione della disciplina. La Banca d'Italia resta invece direttamente competente per le verifiche sul rispetto delle disposizioni di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

Con riferimento alle disposizioni in materia di credito ai consumatori e di trasparenza la disciplina è già stata completata, con l'emanazione da parte del CICR e della Banca d'Italia di disposizioni attuative. A febbraio del 2011 il Ministro dell'Economia e delle finanze, in qualità di presidente del CICR e su proposta della Banca d'Italia, ha emanato in via d'urgenza il DM 3 febbraio 2011: esso detta i principi della disciplina secondaria in materia di credito ai consumatori e modifica la precedente deliberazione del CICR del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza e

correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti. Nello stesso mese la Banca d'Italia ha aggiornato le disposizioni sul credito ai consumatori contenute nel proprio provvedimento generale del luglio del 2009.

Le nuove regole recepiscono le norme comunitarie di dettaglio sull'informativa ai consumatori nella fase precontrattuale, sulla valutazione del merito creditizio del cliente, sugli obblighi dei finanziatori e degli intermediari del credito nella fase di stipula del contratto e in corso di rapporto. Specifica attenzione viene, inoltre, dedicata all'offerta di servizi accessori al credito (ad esempio polizze assicurative), prevedendo stringenti presidi organizzativi volti ad assicurare la massima trasparenza dei costi complessivi e la chiara comprensione da parte della clientela dei prodotti offerti.

Le disposizioni della Banca d'Italia contengono inoltre i modelli standard dei documenti informativi previsti dalla direttiva, che dovranno essere messi a disposizione dei consumatori (cosiddette Informazioni europee di base sul credito ai consumatori). Per assicurare un'interpretazione omogenea delle nuove norme tra gli operatori e una consultazione agevole degli indirizzi forniti, la Banca d'Italia ha pubblicato sul proprio sito internet una sezione dedicata alle domande frequenti sulla disciplina di trasparenza.

Nel mese di marzo del 2011 è stata pubblicata una versione in tedesco delle Guide pratiche al mutuo e al conto corrente, introdotte dalla riforma della disciplina di trasparenza del 2009, per i consumatori delle aree nazionali in cui vige il bilinguismo.

Risparmio gestito

La direttiva CE 13 luglio 2009, n. 65 in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio armonizzati (cosiddetta UCITS4), in fase di recepimento nell'ordinamento nazionale, introduce nuove regole che agevolano l'operatività transfrontaliera delle società di gestione e dei fondi comuni con l'obiettivo di promuovere una maggiore integrazione del mercato europeo del risparmio gestito.

La sua attuazione richiede interventi a diversi livelli, che interessano sia la legislazione primaria (TUF), sia la regolamentazione secondaria della Banca d'Italia e della Consob.

Sul primo versante, l'Istituto ha fornito – insieme alla Consob – supporto tecnico al Governo per la definizione di uno schema di modifica al TUF, sul quale è stata condotta una consultazione pubblica conclusasi nel mese di maggio di quest'anno.

Le modifiche principali riguardano il nuovo regime di operatività transfrontaliera delle società di gestione (cosiddetto passaporto europeo del gestore); le fusioni transfrontaliere di fondi armonizzati; la creazione di strutture denominate *master-feeders*, in cui un fondo investe il suo patrimonio prevalentemente in un altro fondo; la disciplina delle crisi di fondi comuni. Le nuove norme precisano inoltre la suddivisione delle competenze tra autorità home e autorità host individuando le regole applicabili nei diversi casi e prevedono obblighi di reciproca collaborazione.

Con riferimento alla disciplina secondaria, nello stesso mese di maggio è stato pubblicato un documento di consultazione congiunto della Banca d'Italia e della Consob, contenente le modifiche alla regolamentazione secondaria delle due autorità

necessarie per completare il recepimento della direttiva UCITS4. In quest'ambito è stata, inoltre, condotta una revisione del procedimento per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria (rilasciato non più in relazione ai singoli fondi per i quali viene svolto l'incarico ma per lo svolgimento complessivo dell'attività) ed elaborato il nuovo schema di disciplina delle funzioni di banca depositaria. Nell'occasione si è provveduto anche a semplificare e razionalizzare la vigente regolamentazione emanata dalla Banca d'Italia al fine di integrare i più recenti provvedimenti normativi con gli orientamenti di vigilanza.

Tenuto conto che la UCITS4 e le misure a essa collegate lasciano spazi di discrezionalità minimi alle autorità nazionali e che le altre modifiche al regolamento sulla gestione collettiva del risparmio sono dirette a un aggiornamento delle disposizioni in vigore, non è stata effettuata analisi di impatto.

La direttiva CE 16 settembre 2009, n. 110 (cosiddetta direttiva Imel2), che sostituisce la precedente del 2000, disciplina l'attività degli istituti di moneta elettronica e la relativa vigilanza prudenziale allineandola a quella di recente introdotta per gli istituti di pagamento dalla direttiva CE 15 novembre 2007, n. 64 (Payment Services Directive). L'Istituto ha fornito la consueta collaborazione al Governo per la predisposizione di uno schema legislativo recante le modifiche da apportare al TUB per il recepimento della normativa comunitaria, il cui termine è scaduto il 30 aprile 2011; nello stesso mese lo schema di decreto legislativo è stato sottoposto a consultazione pubblica insieme alla normativa secondaria che dovrà darvi attuazione. La nuova disciplina opera in più direzioni. Il campo di applicazione oggettivo – cioè la definizione di “moneta elettronica” – viene aggiornato e viene precisato in modo puntuale il regime di rimborsabilità.

**Istituti di moneta elettronica
e istituti di pagamento**

L'impianto regolamentare applicabile agli Imel viene uniformato a quello degli istituti di pagamento (IP) in modo da assicurare condizioni di parità competitiva tra gli operatori del settore dei pagamenti. In particolare, le regole di accesso al mercato, di operatività nel continuo e di vigilanza prudenziale prevedono, tra l'altro, controlli sugli assetti proprietari uguali a quelli previsti per gli altri intermediari regolamentati; un'autorizzazione unica per operare come Imel sia per l'emissione di moneta elettronica sia per la prestazione di servizi di pagamento; un'estensione del novero delle attività esercitabili (incluso la concessione di credito connesso con i servizi di pagamento al pari degli IP); l'introduzione della figura dell'Imel “ibrido”, che svolge anche attività commerciali, a fianco dell'Imel “puro”, oggi l'unico tipo previsto. L'emissione di moneta elettronica e la prestazione di servizi di pagamento vengono, infine, consentite anche agli intermediari finanziari disciplinati dal nuovo titolo V del TUB attraverso la costituzione di Imel “ibridi”.

In connessione con le modifiche proposte al TUB, la normativa attuativa di competenza della Banca d'Italia riunisce in un unico corpus normativo le disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, tenuto conto sia della sostanziale identità di regime delineato dalle direttive per gli intermediari che operano nel settore dei pagamenti sia dei vantaggi in termini di semplificazione normativa.

Le disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento del febbraio 2010 sono state pertanto modificate e integrate, per compendiare la disciplina in un unico fascicolo, denominato Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. Con l'occasione sono stati altresì chiariti alcuni problemi interpretativi emersi nella fase di prima applicazione delle disposizioni sugli istituti di pagamento.

Tenuto conto del carattere di armonizzazione massima delle disposizioni comunitarie recepite, che offrono limitati spazi di discrezionalità alle autorità nazionali, il documento di consultazione non è accompagnato dall'analisi di impatto della regolamentazione.

Arbitro Bancario Finanziario

Alla luce dell'entrata in vigore, nel marzo 2011, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (cosiddetta legge sulla mediazione) nonché di alcune esigenze emerse nella prima fase applicativa del sistema stragiudiziale dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato avviato un progetto di revisione delle disposizioni in materia emanate dalla Banca d'Italia nel giugno 2009. Nel mese di giugno ha preso avvio la consultazione pubblica in merito alle modifiche proposte.

Lo schema di provvedimento realizza il necessario coordinamento della disciplina dell'ABF con la legge sulla mediazione, ai sensi della quale il previo ricorso all'Arbitro – in alternativa al procedimento conciliativo regolato dalla medesima legge – diviene una condizione di procedibilità obbligatoria per poter adire l'autorità giudiziaria in relazione a una controversia in materia di servizi bancari e finanziari. Le principali altre innovazioni apportate prevedono l'istituzione di un collegio di coordinamento per promuovere l'uniformità degli orientamenti espressi dai tre collegi territoriali su questioni analoghe e l'introduzione di un procedimento semplificato per correggere omissioni o errori materiali nelle decisioni.

**Collaborazione
istituzionale
nel processo
di produzione normativa**

La Banca d'Italia fornisce collaborazione a vario titolo alle istituzioni e alle altre autorità impegnate nel processo di produzione normativa nel comparto bancario e finanziario.

Nel corso dell'anno l'impegno dell'Istituto si è dispiegato su numerosi fronti. Sono stati forniti pareri, commenti ed elementi di valutazione: sul decreto ministeriale che individua i "clienti professionali pubblici", una categoria che sostanzialmente coincide con gli enti pubblici per i quali il TUF prevede un minor grado di tutela nella prestazione di servizi d'investimento rispetto alla generalità della clientela; sui requisiti patrimoniali e d'indipendenza delle società di consulenza finanziaria, di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società medesime. A quest'ultimo riguardo la Banca d'Italia ha collaborato attivamente con il Governo alla definizione di uno schema di regolamento per il quale si è chiusa a fine aprile 2011 la fase di consultazione pubblica.

L'Istituto ha altresì dato il proprio supporto di analisi per l'elaborazione dei criteri di delega per il recepimento della direttiva CE 24 novembre 2010, n. 78 sui poteri delle nuove autorità di vigilanza europee (cosiddetta Omnibus).

A fronte dell'aumento dei quesiti interpretativi da parte di soggetti operanti nel comparto della compravendita in oro, lo scorso anno sono stati pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia nuovi Chiarimenti in materia di oro, in sostituzione dei precedenti.

Prosegue la collaborazione con il MEF per la definizione di uno schema di regolamento sull'utilizzo da parte delle Amministrazioni locali di strumenti finanziari derivati.

3.5 L'analisi di impatto della regolamentazione

Nel 2010 è proseguito il rafforzamento dell'attività di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che la Banca d'Italia svolge dal 2008 sulla normativa emanata nell'ambito delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria.

Le linee guida

Dopo aver emanato il regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge sul risparmio (cfr. il riquadro: *Il regolamento per l'emanazione degli atti normativi in Banca d'Italia* nella Relazione al Parlamento e al Governo sull'anno 2009), a luglio la Banca d'Italia ha pubblicato un documento di linee guida per lo svolgimento dell'AIR. Oltre ad adempiere all'obbligo previsto dallo stesso regolamento di rendere pubblici i criteri con i quali sono condotte le analisi di impatto, esso contiene indicazioni operative di dettaglio sul piano delle metodologie di analisi e sugli aspetti organizzativi, destinate sia ai soggetti coinvolti nel processo normativo sia all'esterno, in un'ottica di accountability (cfr. il riquadro: *Le linee guida per l'analisi di impatto della regolamentazione*).

LE LINEE GUIDA PER L'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Le linee guida (circolare n. 277, in vigore dal 30 settembre 2010) elaborano i principi definiti dal regolamento, traducendoli in metodi e procedure per lo svolgimento dell'analisi di impatto. Esse sono coerenti con le migliori pratiche internazionali e beneficiano dell'esperienza maturata dalla Banca d'Italia nei primi studi-pilota di AIR.

La prima parte del documento chiarisce il contributo dell'AIR al processo normativo della Banca d'Italia; ne delimita l'ambito di applicazione, ne definisce la tempistica, individua le modalità di interazione con i portatori di interesse. L'AIR è disegnato come un processo iterativo ispirato al principio di proporzionalità. Quest'ultima, in particolare, è declinata con riferimento sia ai contenuti, sia al processo dell'analisi: ruoli e responsabilità, infatti, differiscono a seconda della complessità e della rilevanza della normativa.

La seconda parte delle linee guida descrive dettagliatamente le metodologie di analisi da seguire nelle varie fasi della valutazione, affiancando indicazioni operative a esemplificazioni sugli aspetti più rilevanti. Il documento ripercorre le fasi del processo regolamentare, dall'individuazione della necessità di un intervento fino al monitoraggio ex-post. Esso ribadisce l'importanza della fase di definizione delle opzioni regolamentari e si concentra sulla fase centrale dell'AIR, l'analisi costi-benefici, le cui risultanze non hanno esclusivamente natura quantitativa.

L'attività nazionale

Con riferimento alla normativa nazionale, analisi di impatto hanno supportato le proposte regolamentari derivanti dal recepimento del pacchetto di direttive cosiddetto CRD2 in tema di concentrazione dei rischi e di cartolarizzazioni, poste in consultazione nella seconda metà dell'anno (cfr. il paragrafo: *L'attività normativa*). Le analisi si sono concentrate sulle opzioni lasciate dalla normativa comunitaria alla discrezionalità delle autorità nazionali, quali ad esempio la possibilità di prevedere trattamenti di favore per le esposizioni interbancarie.

Nel 2010 la Banca d'Italia ha deciso di applicare lo schema dell'AIR alle innovazioni segnaletiche di vigilanza. Il tema del costo delle segnalazioni ha assunto per gli intermediari una rilevanza crescente negli ultimi anni, anche alla luce dell'evoluzione del contesto internazionale di riferimento; si è rilevata l'esigenza di un'analisi più strutturata dei costi e dei benefici legati al reporting, incentrata sul grado di utilizzo delle informazioni richieste. In tale ambito, la Banca d'Italia ha esteso nel corso dell'anno il framework dell'AIR alla produzione della normativa segnaletica, mutuando lo schema delineato nelle linee guida per la normativa di vigilanza. Rispetto a quest'ultimo, viene adeguata la platea dei portatori di interesse, per tener conto sia delle istanze dei produttori delle segnalazioni sia di quelle dei vari fruitori. Un questionario costi-benefici rappresenta la metodologia principale.

L'attività internazionale

Sulla base di quanto previsto dalle linee guida AIR, l'analisi di impatto può fornire supporto alla definizione delle proposte di modifiche regolamentari nelle sedi internazionali: la predisposizione di analisi sui possibili effetti delle opzioni di policy mira a rafforzare la posizione negoziale della Banca d'Italia nei consessi della cooperazione internazionale di vigilanza.

In questo contesto, nel 2010 l'impegno più intenso per la Banca d'Italia è stato costituito dalla partecipazione allo studio di impatto quantitativo (*Comprehensive Quantitative Impact Study*, QIS) che il Comitato di Basilea e l'EBA hanno condotto sulle nuove regole di Basilea 3 (cfr. il capitolo 19: *L'azione di vigilanza* nella Relazione sull'anno 2010). Oltre a coordinare l'esercizio per le banche italiane coinvolte, sono state condotte simulazioni sulle diverse ipotesi di modifica delle proposte rese note in consultazione. Nei primi mesi del 2011 è stato avviato il monitoraggio, previsto dal Comitato di Basilea, sulle principali misure prudenziali previste dal nuovo framework. Altri temi oggetto di analisi sono stati il possibile utilizzo a fini di vigilanza di strumenti di *contingent capital* e la modifica, in corso di realizzazione in sede comunitaria, alla normativa in materia di fondi di garanzia dei depositanti.

3.6 I controlli sulle banche e sui gruppi bancari

L'attività di analisi e valutazione

Nel 2010, in un contesto di debole ripresa dell'attività produttiva e di nuove tensioni sui mercati finanziari, i controlli si sono focalizzati sull'evoluzione del rischio di credito, sull'esposizione al rischio di tasso di interesse e sulla situazione di liquidità. Sono stati approfonditi i possibili impatti sui profili di rischio e sull'efficienza dei controlli interni delle strategie adottate dalle banche per conseguire recuperi di redditività a fronte della crisi. È stata elevata l'attenzione per l'adeguatezza del patrimonio.

La difficile congiuntura si è riflessa in un lieve peggioramento della valutazione media della situazione tecnica degli intermediari. Il rischio di credito si conferma preponderante. Sono cresciuti gli elementi di attenzione nei sistemi di governo e controllo ed è aumentata l'esposizione al rischio strategico e ai rischi operativi. Nell'ambito dei rischi finanziari, quello di liquidità ha manifestato elementi di maggiore problematicità.

Nell'analisi della situazione tecnica degli intermediari, crescente è stato il ricorso all'utilizzo dei dati gestionali delle banche, principalmente per i profili di rischio che richiedono maggiore frequenza e tempestività nei controlli, quali liquidità e rischi finanziari, con lo scopo di integrare e, in taluni casi, anticipare le informazioni contenute nelle segnalazioni di vigilanza. In tale ambito è stata oggetto di accurata verifica e di lettere di richiamo l'attendibilità dei dati interni e delle segnalazioni.

Le novità introdotte dalla direttiva CRD2 hanno accresciuto in misura significativa la cooperazione tra autorità, con un impatto notevole sull'attività di supervisione sui gruppi bancari cross-border e sull'operatività dei collegi dei supervisor.

La vigilanza sui gruppi con proiezione internazionale: i collegi dei supervisor

I collegi dei supervisor di UniCredit e di Intesa Sanpaolo, per cui la Banca d'Italia è home supervisor, si sono riuniti nel complesso 8 volte; alle riunioni generali, cui prendono parte tutte le autorità partecipanti al collegio, si sono aggiunte 3 riunioni ristrette (*core college*) ai fini dell'approfondimento di specifiche tematiche. È stato sostanzialmente completato il progetto di realizzazione del sito internet riservato al collegio di Intesa Sanpaolo che, affiancandosi a quello già in uso per il collegio di UniCredit, contribuirà a incrementare l'efficacia nello scambio di informazioni.

I 14 collegi di supervisione su gruppi esteri ai quali la Banca d'Italia partecipa in qualità di host supervisor si sono riuniti 19 volte.

I lavori dei collegi, ai quali prendono ora parte anche i rappresentanti dell'EBA, sono stati principalmente finalizzati a impostare il framework per la conduzione del processo di controllo prudenziale e per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in modo congiunto da parte delle autorità comunitarie home e host (Joint Risk Assessment and Decision, JRAD). In tale ambito, sono stati perseguiti la condivisione degli strumenti e delle metodologie di analisi, l'armonizzazione dei processi e la pianificazione coordinata delle attività al fine di pervenire a un approccio comune alle valutazioni dei gruppi e delle singole componenti.

All'inizio del 2011 sono stati istituiti 8 nuovi collegi in cui la Banca d'Italia è home supervisor, gran parte dei quali si è già riunita (Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Unione di Banche Italiane, Credito Emiliano e Mediobanca); 2 collegi (Banca Leonardo e Banca Mediolanum) si riuniranno entro la fine del 2011. Tenuto conto della limitata proiezione estera dei gruppi interessati, tali collegi funzioneranno secondo modalità semplificate (*not-fully-fledged*). Sono in corso di predisposizione i protocolli multilaterali per la cooperazione e il coordinamento delle attività di vigilanza nell'ambito dei neo-costituiti collegi.

Gli interventi sulle filiazioni italiane di banche estere, coordinati con le autorità home, hanno riguardato la qualità del processo interno di autovalutazione

dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) nonché l'esigenza – in linea con il resto del sistema – di un rafforzamento della dotazione patrimoniale e dei presidi di liquidità; è stato anche chiesto il potenziamento del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento al monitoraggio dei rischi, all'antiriciclaggio e alla trasparenza delle condizioni contrattuali.

Gli interventi di vigilanza

Gli interventi di vigilanza effettuati nel 2010, nella forma di lettere di richiamo o di audizioni con gli esponenti aziendali, sono stati 936 (tav. 3.2) e hanno interessato 317 banche, pari a oltre il 40 per cento del totale. Il numero complessivo è aumentato con riferimento ai principali gruppi e alle banche di credito cooperativo (BCC). Gli interventi hanno riguardato prevalentemente i profili della rischiosità creditizia e quelli organizzativi e sono stati attuati sulla base dei risultati dell'analisi a distanza, integrata con l'utilizzo di altri strumenti di approfondimento che consentono di individuare con maggiore tempestività ed efficacia le situazioni meritevoli di attenzione (incontri, accertamenti settoriali, approfondimenti tematici, anche in loco).

Tavola 3.2

INTERVENTI NEI CONFRONTI DELLE BANCHE

Banche	2009			2010		
	Audizioni	Lettere di richiamo	Totale interventi	Audizioni	Lettere di richiamo	Totale interventi
Banche appartenenti ai primi 6 gruppi	40	33	73	63	41	104
Altre banche spa o popolari	212	158	370	122	142	264
BCC	250	231	481	287	281	568
Totale ...	502	422	924	472	464	936

Gli interventi sui profili di rischio

I controlli si sono incentrati sull'evoluzione della qualità del credito e sull'adeguatezza dei processi di controllo dei relativi rischi. Particolare attenzione è stata prestata, anche attraverso verifiche in loco, alla valutazione dell'efficacia degli strumenti di monitoraggio dell'andamento delle relazioni creditizie. Agli intermediari è stato chiesto di fornire dettagliate informazioni sulle posizioni caratterizzate da elementi di problematicità e, in alcuni casi, di rivederne l'appostazione contabile e le previsioni di perdita. Specifici approfondimenti sono stati condotti sull'andamento dei portafogli corporate dei gruppi di maggiore dimensione, attraverso audizioni con gli esponenti aziendali e l'acquisizione periodica di dati gestionali dalle capogruppo.

In materia di concentrazione dei rischi, nell'ambito dei controlli periodici sul rispetto della normativa sui grandi fidi, sono stati effettuati interventi volti a ottenere il rientro delle posizioni superiori ai limiti normativamente previsti. In alcuni casi tale risultato è stato ottenuto attraverso la realizzazione di operazioni di aumento del capitale.

Nel 2010 è stata rafforzata l'azione di monitoraggio sulla liquidità, al fine di mantenere saldo il presidio del rischio anche in relazione all'acuirsi delle tensioni sui mercati finanziari. Sono stati potenziati gli strumenti di controllo e intervento e si è intensificato il confronto con i responsabili delle tesorerie e delle strutture di risk management, che, per alcuni gruppi bancari, ha assunto periodicità giornaliera. Spe-

cifici approfondimenti sono stati condotti per valutare gli effetti sugli equilibri finanziari derivanti dall'introduzione del requisito del doppio rating ai fini del riconoscimento degli *asset-backed securities* (ABS) quali garanzie idonee per le operazioni di rifinanziamento con l'Eurosistema.

A fronte delle situazioni di squilibrio rilevate, sono state richieste tempestive ed efficaci iniziative correttive, anche nella prospettiva di adeguamento alle nuove regole definite dal Comitato di Basilea in materia di liquidità. Ad alcune banche è stata chiesta la predisposizione di un piano dettagliato di interventi volti a garantire sufficienti riserve di liquidità sulle scadenze più ravvicinate, ad assicurare solide condizioni di equilibrio strutturale della posizione di liquidità, anche attraverso una riconsiderazione delle politiche commerciali, mantenendo costantemente sotto controllo l'evoluzione del rapporto tra impieghi e raccolta. Ai gruppi caratterizzati da maggiore articolazione e complessità la Vigilanza ha talora richiesto la revisione e il rafforzamento dei sistemi di governo e monitoraggio del rischio di liquidità in relazione alle difficoltà emerse nella gestione dei flussi informativi e nell'integrazione dei dati gestionali delle diverse entità.

Da maggio 2011 un nuovo schema di rilevazione della posizione di liquidità dei gruppi bancari consente una valutazione ancora più accurata della struttura del funding a breve termine e favorisce la comparabilità tra intermediari rendendo omogenei i criteri di compilazione.

Si è intensificata l'azione di controllo sul livello di esposizione al rischio di tasso di interesse sull'intero bilancio, anche al fine di prevenire e correggere comportamenti rischiosi posti in essere dalle banche per compensare le negative ricadute sulla redditività derivanti dal significativo calo dei tassi a breve termine registrato nell'ultimo biennio. Nei casi in cui le verifiche hanno mostrato un'esposizione elevata la Vigilanza ha sollecitato l'adozione di idonei presidi organizzativi e di controllo e la riduzione del rischio, anche mediante il mantenimento di un'adeguata dotazione patrimoniale.

Sono stati condotti approfondimenti sulle tecniche e sulle metodologie utilizzate per la misurazione e gestione di tale rischio. In particolare, il confronto con i maggiori gruppi bancari, che adottano modelli interni per la stima del rischio di tasso, ha suggerito l'opportunità di procedere a un affinamento delle metodologie adottate dalla Vigilanza per il controllo e la misurazione dell'esposizione, soprattutto per quanto riguarda il trattamento delle poste di bilancio prive di scadenza contrattuale.

Con riferimento ai rischi operativi, gli intermediari sono stati sollecitati a valutare i possibili rischi legali e reputazionali derivanti dall'adozione di politiche commerciali volte a privilegiare lo sviluppo dei ricavi da commissione mediante il collocamento di prodotti non pienamente rispondenti alle esigenze della clientela. A fronte di un sensibile incremento delle irregolarità connesse con episodi di infedeltà dei dipendenti, la Vigilanza è intervenuta chiedendo l'adozione di iniziative volte a superare le criticità evidenziate nella struttura organizzativa e nel sistema dei controlli interni, anche mediante il diretto coinvolgimento delle funzioni responsabili (internal

audit, collegio sindacale). Specifici interventi sono stati effettuati per la tempestiva rimozione delle carenze riscontrate nello svolgimento dell'attività di banca depositaria, caratterizzata da elevati rischi operativi e reputazionali. In particolare sono stati chiesti l'eliminazione delle aree di manualità riscontrate nel controllo del rispetto dei limiti regolamentari e nel calcolo del valore delle quote dei fondi, il rafforzamento delle risorse dedicate, il potenziamento dell'assetto dei controlli.

Al fine di realizzare un più efficace monitoraggio della rischiosità operativa del sistema, è stato recentemente formalizzato l'accordo tra Banca d'Italia e Associazione bancaria italiana (ABI) per l'acquisizione periodica dei dati aggregati della base informativa DIPO (Database italiano delle perdite operative).

Requisiti patrimoniali aggiuntivi sono stati imposti a 14 banche (per lo più di credito cooperativo), a motivo di carenze emerse nel processo di rilevazione, gestione e controllo dei rischi. La maggiorazione del requisito ha riguardato i rischi di credito e operativi. In alcuni casi si sono associati interventi sulla governance, aventi a oggetto, in particolare, la richiesta di un ricambio degli organi. Sono stati rimossi o ridotti i coefficienti patrimoniali specifici imposti a 20 banche (anche in questo caso prevalentemente di credito cooperativo), tenuto conto della riqualificazione degli attivi e degli interventi di rafforzamento delle strutture di controllo.

Gli interventi sul patrimonio

Nel 2010, in considerazione delle deboli prospettive reddituali e del processo di convergenza ai nuovi standard internazionali (Basilea 3), la Banca d'Italia ha intensificato l'azione di vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale del sistema bancario, sia attuale sia prospettica, sollecitando in più occasioni la realizzazione di interventi di rafforzamento.

Dalla fine del 2010 sono state varate importanti operazioni di aumento di capitale per un valore complessivo di oltre 11 miliardi (cfr. il capitolo 17: *L'attività delle banche e degli intermediari finanziari* nella Relazione sull'anno 2010). La Vigilanza ha esaminato diversi progetti di riqualificazione del patrimonio volti a incrementare stabilmente le componenti di qualità primaria, mediante la revisione delle condizioni contrattuali o la sostituzione di strumenti di debito emessi negli anni passati. Le valutazioni condotte hanno riguardato anche la fattibilità sul piano giuridico, la sostenibilità sotto il profilo economico e gli impatti sulla situazione di liquidità degli intermediari. Il miglioramento dei coefficienti patrimoniali è stato perseguito anche attraverso operazioni di cessione di attività non strategiche e di società controllate, di dismissione del patrimonio immobiliare strumentale, di ricomposizione del portafoglio investimenti.

Con riferimento al processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), l'analisi dei resoconti presentati dalle banche ha fatto emergere significativi margini di miglioramento relativi alla valutazione dei rischi, alla determinazione del capitale complessivo, alla valenza gestionale attribuita a tale strumento. Per promuovere il pieno utilizzo dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa, alle banche è stato chiesto di assicurare un maggiore coinvolgimento degli organi aziendali e delle diverse funzioni interessate (risk management, pianificazione e controllo di gestione) nello sviluppo del processo di autovalutazione. Presso gli in-